



ASUC di TERMENAGO
Comune di Pellizzano
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DEI DIRITTI
ED
IL GODIMENTO
DEI BENI
DI USO CIVICO**

Approvato con Deliberazione Comitato di Amministrazione ASUC di Termenago n. 21/16 di data 27.05.2016

IL SEGRETARIO
f.to Rag. Elena Angeli

IL PRESIDENTE
f.to Gianluca Zambelli

[Digitare il testo]



Comune di Pellizzano

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO DEI BENI D'USO CIVICO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dall'ASUC di Termenago del Comune di Pellizzano, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro -silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale) modificata con L.P. 21 luglio 2006 n. 4 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.L.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg (di seguito denominato regolamento di esecuzione) modificato con D.L.P. 28 novembre 2006 n. 21-74/Leg.

Art. 2 BENI DI USO CIVICO

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:
 - a) dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici prot. n. 934 di data 16.06.1937
 - b) da eventuali decreti commissariali suppletivi;
 - c) nonché da eventuali determinazioni del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di uso civico;
2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.
3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario dell'Asuc.

Art. 3 DIRITTI DI USO CIVICO

1. Sono diritti di uso civico quelli riconosciuti dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nonché da eventuali decreti commissariali suppletivi.



Comune di Pellizzano

2. I diritti di uso civico riconosciuti con il decreto originario di assegnazione e disciplinati dal presente regolamento sono:

- legnatico da opera;
- legnatico da ardere;
- pascolo;
- erbatico e stramatico
- raccolta di sassi e sabbia.

Art. 4. TITOLARE DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nella Frazione di Termenago.

2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda di famiglia dell'anagrafe comunale.

Art. 5 RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia.

Art. 6 AMPIEZZA DEI DIRITTI

1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:

- a) concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico ed alle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui agli articoli rispettivamente 130 e 10 del R.D. 30-12-1923 n. 3267;
- b) numero utenti;
- c) fabbisogno del nucleo familiare, valutato secondo i vincoli di cui all'attuale art. 1021 del Codice Civile.



Comune di Pellizzano

Art. 7

RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ogni nucleo familiare che intenda esercitare i diritti d'uso civico riconosciuti, deve inoltrare specifica richiesta all'amministrazione frazionale nei termini e nei modi che verranno stabiliti con apposito provvedimento da pubblicarsi all'albo frazionale.

2. Del provvedimento finale di assegnazione o rigetto è data pubblicità nelle forme di cui al comma 1.

Art. 8

CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, per la gestione e per la sorveglianza dei beni medesimi, il competente comitato ASUC può quantificare e richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

Art. 9

ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO

1. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7, l'Amministrazione può vendere legname ed altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio d'uso civico.

2. L'amministrazione è tenuta a riservare ai soli censiti un primo avviso o bando per la fruizione dei beni di uso civico e solamente in un secondo momento potrà ammettere, in base alle risultanze del primo avviso o bando, l'utilizzo dei beni da parte dei non censiti. L'Amministrazione, in presenza di più richieste da parte dei censiti, utilizzerà il sistema del sorteggio.

3. Soddisfatte le esigenze dei censiti l'amministrazione competente può concedere a terzi, a titolo oneroso, i singoli beni d'uso civico o costituirvi diritti reali previa sospensione del vincolo d'uso civico. In tal caso è richiesta la preventiva autorizzazione provinciale nei modi e nelle forme previste dalla legge provinciale, salvo che non sia riconosciuta la facoltà di escludere o limitare il godimento degli stessi da parte degli aventi diritto.

4. La scelta del contraente è effettuata nel rispetto delle vigenti normative provinciale in materia di contratti e di lavori pubblici applicabile ai comuni.



Comune di Pellizzano

Art. 10 REGIME FISCALE

1. Ai sensi dell'art. 2 Legge 1 dicembre 1981 n. 692 gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione sono esenti da tasse di bollo e registro nonché da altre imposte.

Art. 11 VIOLAZIONE E SANZIONI

1. E' vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti d'uso civico ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti.

2. Il mancato pagamento del corrispettivo richiesto per l'esercizio del diritto d'uso civico entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'esercizio del diritto d'uso civico per una durata di un anno.



Comune di Pellizzano

CAPO II SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO

SEZIONE I LEGNATICO DA OPERA

ART. 12 DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legname da opera, consistente in piante in piedi o abbattute per:

- nuove costruzioni (deve trattarsi solo della prima casa);
- porte e finestre;
- stalle e fienili;
- scale esterne e poggioli;
- recinzioni o pali per il sostegno delle viti;
- sostituzione di elementi degradati.

Art. 13 MISURA DEL DIRITTO

Il legname viene concesso per l'ordinaria manutenzione dei fabbricati di proprietà dei censiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Per manutenzione ordinaria dei fabbricati si intende la rimessa a nuovo dei serramenti esterni, della travatura e latadura del coperto (a uno strato) e per la manutenzione ordinaria delle case rustiche, comprese le tegole (scandole) delle case rustiche site fuori dall'abitato, i lavori dovranno essere autorizzati dal Comune di Pellizzano.

Il legname per uso interno è concesso pure a tutti i censiti di cui all'art. 4 che vogliono costruire, nell'ambito del Comune fabbricati nuovi o che vogliono ricostruire fabbricati già esistenti o portare loro variazioni di notevole entità. In tal caso i richiedenti dovranno dimostrare di non possedere nell'ambito della loro normale residenza altri appartamenti di abitazione.

In caso di calamità naturale o incendi di natura non dolosa verrà assegnato un quantitativo sufficiente a soddisfare il danno avuto.

Il taglio dovrà essere effettuato entro tre anni dall'assegnazione dello stesso.



Comune di Pellizzano

Le assegnazioni di fabbisogni per ciascun avente diritto e per i lavori previsti dai precedenti commi del presente Regolamento non dovranno superare le seguenti quantità nell'arco della vita dell'avente diritto:

- mc. 40 per casa civile;
- mc. 80 per casa civile con annessa agricola, azienda artigianale e/o commerciale.

SEZIONE II LEGNATICO DA ARDERE

ART. 17 DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legna da ardere.

2. E' possibile usufruire gratuitamente della legna raccogliaticcia esistente nei boschi. Per legna raccogliaticcia si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli giacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura.

Art. 18 MISURA DEL DIRITTO

1. Il quantitativo di legname è concesso a tondo, sulla base di un consumo massimo per nucleo familiare pari a mq 5.

Art. 19 SORTEGGIO DELLE SORTI

1. Le "sorti" di legna da ardere sono assegnate ai richiedenti mediante sorteggio.

2. Il sorteggio viene effettuato in seduta pubblica, nella sede nel giorno e nell'ora resi preventivamente noti dall'amministrazione competente.



Comune di Pellizzano

Art. 20 INSUFFICIENTE DISPONIBILITA' DI LEGNA

1. Qualora la disponibilità di legna non consenta di accogliere e soddisfare tutte le domande di assegnazione delle "sorti", l'amministrazione competente definisce specifici criteri di priorità e/o di rotazione delle assegnazioni.

SEZIONE III DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO

ART. 21 ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 sono raccolte ed istruite dal segretario dell'ASUC.

2. Il comitato ASUC, prima della sessione forestale di inizio d'anno, approva l'elenco delle domande ammesse secondo i criteri di cui alle sezioni I e II, distinguendo il quantitativo di mc. necessari per il soddisfacimento dell'uso civico rispettivamente di legnatico da opera e di legnatico da ardere.

3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano economico, i quantitativi massimi di legname da opera e da ardere utilizzabili nell'annata. In mancanza del piano economico o nelle more della sua compilazione, i quantitativi su indicati sono determinati prudenzialmente tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

4. Il quantitativo spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto del legname e della legna assegnati nell'annata dall'autorità forestale.

Art. 22 DISPOSIZIONI SPECIALI

1. I diritti di legnatico da opera e da ardere possono essere soddisfatti unicamente mediante legname proveniente dal bosco frazionale, attraverso l'utilizzo di piante in piedi o abbattute.

2. Per garantire il diritto di legnatico da ardere ai censiti ultrasettantenni, portatori di handicap, o comunque impossibilitati al loro materiale esercizio da altri comprovati motivi, l'amministrazione competente, direttamente o mediante accordo con soggetti terzi, mette a disposizione la legna da ardere nei luoghi e secondo le modalità previsti nel bando di cui all'articolo 7 e con una maggiorazione del contributo di cui all'articolo 8.



Comune di Pellizzano

Art. 23

ONERI E DIVIETI

1. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio ed esbosco, alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri, nonché all'accatastamento della ramaglia non asportata, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale.

2. Le operazioni di taglio ed esbosco devono essere completate entro il termine stabilito dall'amministrazione frazionale. Trascorso tale termine e quello dell'eventuale proroga motivata, il legname non asportato ritorna in piena disponibilità dell'amministrazione per essere usato a beneficio degli aventi diritto.

3. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, i mc di legname utilizzati in maniera difforme saranno detratti dalla eventuali assegnazioni spettanti al nucleo familiare negli anni successivi.

SEZIONE IV

PASCOLO

ART. 24

DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni normative vigenti e rispettando le eventuali modalità di esercizio del diritto d'uso civico di pascolo descritte nell'originale decreto commissariale di assegnazione, può far pascolare propri bovini, caprini ed ovini sui terreni d'uso civico a ciò destinati, nonché ricoverarli nelle infrastrutture che ne costituiscono pertinenza. I terreni e le infrastrutture disponibili sono resi noti nel provvedimento di cui all'articolo 7.

Art. 25

MISURA DEL DIRITTO

1. Il numero massimo di capi ammesso è quello eventualmente descritto nel decreto originale di assegnazione ed in mancanza di esplicita previsione l'amministrazione competente, sulla base delle disposizioni tecniche forestali e delle determinazioni dell'autorità forestale, stabilisce annualmente, nella sessione forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.

2. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7 l'amministrazione competente può soddisfare ulteriori richieste di esercizio del pascolo ai sensi e nei limiti dell'articolo 9.



Comune di Pellizzano

ART. 26 ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 sono raccolte ed istruite dal segretario dell'ASUC.
2. Il comitato ASUC, prima della sessione forestale di inizio di anno, approva l'elenco delle domande ammesse, distinguendo i capi di bestiame tra le diverse tipologie di cui all'articolo 23, comma 1.
3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano economico e delle prescrizioni di massima di polizia forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.
4. Il numero di capi spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto dell'estensione del pascolo assegnato nell'annata dall'autorità forestale.
5. Il pascolo e le infrastrutture concesse devono essere utilizzati al solo scopo per i quali furono richiesti, nel rispetto delle norme forestali vigenti e nei periodi indicati dall'Amministrazione comunale nell'avviso di cui all'articolo 7.

SEZIONE V STRAMATICO

Art. 27 Domanda per la raccolta dello strame

1. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di strame nei boschi frazionali, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione competente.
2. In sede di sessione forestale viene ogni anno stabilito in quali zone può raccogliersi lo strame stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

SEZIONE VI RACCOLTA SASSI E SABBIA

ART. 28 Individuazione zone

1. L'esercizio del diritto di uso civico di cavar sassi e sabbia è subordinato all'individuazione da parte del comitato ASUC di un'area idonea allo scopo nonché al



Comune di Pellizzano

rilascio di specifica autorizzazione da parte della stessa amministrazione, sentita l'autorità forestale.

2. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di sassi e sabbia, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione competente.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

Logo dell'Amministrazione

1 L'Asuc con propria delibera può adottare un logo quale segno emblematico (logotipo o logo) ad uso esclusivo dell'Ente e per finalità di rappresentanza, da utilizzarsi per ogni attività di carattere istituzionale dell'ASUC stessa e da riprodurre graficamente in ogni atto o provvedimento di rappresentazione dell'ente verso l'esterno.



ART. 30

Norme di rinvio

1 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dallo Statuto dell'ASUC si applicano le disposizioni di cui alla L.P. 14.06.2005 n. 6 e successive modificazioni, al D.P.G.P. 06.04.2006 n. 6-59/Leg. e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile alle ASUC.

ART. 31

Pubblicazione ed entrata in vigore

1 Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione del Comitato Frazionale di approvazione.